

<u>STATUTO NELLA FORMULAZIONE ATTUALE</u>	<u>BOZZA DI STATUTO MODIFICATO</u>
<p style="text-align: center;"><b>A</b></p> <p style="text-align: center;"><u>Legenda</u></p> <p><b>Cancellazioni</b></p> <p style="text-align: center;"><b>STATUTO</b> <b>Fondazione “Palazzo Strozzi”</b></p> <p><b>Articolo 1 – Costituzione, denominazione, sede</b> E’ costituita la Fondazione denominata “Palazzo Strozzi”, con sede in Firenze.</p> <p><b>Articolo 2 – Fondatori</b> I fondatori <del>si dividono in due categorie:</del> <del>– Fondatori Istituzionali:</del> <del>– Fondatori Non Istituzionali.</del> <del>Sono</del> Fondatori Istituzionali: - il Comune di Firenze; - la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze. <del>Sono</del> Fondatori Non Istituzionali: - l’Associazione Partners di Palazzo Strozzi; - la Banca Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a.; - la Banca Federico del Vecchio s.p.a.; - la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.; - la Fondazione Premio Galileo 2000.</p>	<p style="text-align: center;"><b>B</b></p> <p style="text-align: center;"><u>Legenda</u></p> <p><b>Aggiunte o modifiche</b></p> <p style="text-align: center;"><b>STATUTO</b> <b>“FONDAZIONE PALAZZO STROZZI”</b></p> <p><b>Articolo 1 – Costituzione, denominazione, sede</b> E’ costituita la Fondazione denominata “<u>Fondazione</u> Palazzo Strozzi”, con sede in Firenze.</p> <p><b>Articolo 2 – Fondatori originari</b> I fondatori <u>originari della Fondazione sono riconosciuti nei seguenti soggetti:</u> - <u>quali</u> Fondatori Istituzionali: - il Comune di Firenze; - <u>la Provincia di Firenze, oggi Città metropolitana di Firenze;</u> - la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze; - <u>quali</u> Fondatori Non Istituzionali; - l’Associazione Partners di Palazzo Strozzi; - la Banca Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a. <u>oggi Intesa Sanpaolo s.p.a.;</u> - la Banca Federico del Vecchio s.p.a.; <u>oggi UBI banca;</u> - la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.; - la Fondazione Premio Galileo 2000. <u>Alcuni dei Fondatori originari sono oggi divenuti Sostenitori.</u></p> <p><b>Articolo 3 – Sostenitori</b> <u>I Sostenitori attuali si dividono in due categorie:</u> <u>– Sostenitori Istituzionali;</u> <u>– Sostenitori Non Istituzionali.</u> <u>Sono Sostenitori Istituzionali:</u> <u>– il Comune di Firenze;</u> <u>– la Regione Toscana;</u> <u>– la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze.</u> <u>Sono Sostenitori non Istituzionali:</u> <u>– i Partners rappresentati nel Comitato dei Partners di Palazzo Strozzi;</u> <u>– la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze;</u> <u>– Intesa Sanpaolo s.p.a..</u></p>

<p><b>Articolo 3 – Oggetto</b></p> <p>La Fondazione - che non ha scopo di lucro - persegue, in via prioritaria, <del>con</del> l'obiettivo di contribuire allo sviluppo economico e <b>civile</b> della comunità locale, tenendo conto anche delle ricadute culturali sul territorio regionale, le finalità dello svolgimento delle attività di sostegno alla promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, delle attività culturali e dello</p>	<p><u>La Fondazione, con delibera assunta a maggioranza del Consiglio di Amministrazione, può confermare gli attuali Sostenitori e riconoscere ulteriori Sostenitori, con la conseguente necessaria modifica statutaria, in base ai seguenti principi: a) lo svolgere (o aver svolto) tali soggetti funzioni qualificanti in campo culturale, artistico ed economico, sociale, ed essere pertanto adeguatamente rappresentativi di valori e finalità, perseguiti dalla Fondazione stessa, sul territorio o anche in ambito nazionale, e manifestare la volontà di supportare stabilmente la Fondazione nello svolgimento delle proprie attività; b) l'offerta di pagamento di contributi annuali ritenuti congrui ed ammontanti almeno ad importi significativamente superiori a quelli di cui all'art. 8, oltre ad erogazioni di attività o beni materiali, così come ritenuti adeguati dallo stesso Consiglio di Amministrazione.</u></p> <p><u>I suddetti contributi annuali vengono di norma quantificati nel mese di novembre dell'anno antecedente e corrisposti nel mese di febbraio, o comunque nel momento in cui ciò sia possibile in base alle procedure interne di ogni singolo Sostenitore, dell'anno solare di riferimento.</u></p> <p><u>La qualità di Sostenitore si perde per rinuncia o per decadenza, con la conseguente necessaria modifica statutaria. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione per giustificati motivi e, comunque, in caso di mancato pagamento del contributo annuale nei termini di cui al precedente comma del presente articolo.</u></p> <p><u>La rinuncia deve essere comunicata al Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata ed ha effetto dalla data del ricevimento.</u></p> <p><b>Articolo 4 – Finalità e oggetto</b></p> <p>La Fondazione - che non ha scopo di lucro - persegue in via prioritaria <u>la finalità e l'obiettivo di contribuire allo sviluppo economico e culturale della comunità locale e regionale</u>, tenendo conto anche delle ricadute culturali sul territorio (<u>sia locale che regionale</u>), <u>valorizzando altresì il Palazzo Strozzi nel rispetto delle destinazioni d'uso di tale immobile; in tal senso la Fondazione si pone</u></p>
--	---

<p>spettacolo, delle attività di formazione superiore e di ricerca scientifica, della organizzazione di mostre, eventi ed iniziative di tipo culturale, del sostegno alla domanda culturale dei residenti dell'area metropolitana, anche per favorirne la coesione sociale, della agevolazione della produzione culturale innovativa, dello sviluppo del turismo culturale sostenibile, e della definizione delle strategie operative necessarie per il raggiungimento di tali finalità, mediante la gestione dei beni ad essa assegnati o comunque da essa ricevuti, di strutture fisse stabilmente aperte al pubblico, degli istituti e dei servizi museali e culturali ad essa, a qualsiasi titolo, affidati.</p> <p><b>Articolo 4 – Attività</b>  <del>La Fondazione può svolgere ogni attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità.</del>  <del>La Fondazione svolge, a titolo esemplificativo, e senza che l'elencazione costituisca limitazione alcuna, le seguenti azioni:</del></p> <p>a) gestione e manutenzione ordinaria dei beni mobili e immobili funzionali all'esercizio dei servizi previsti dalle sue attività, affidati o conferiti in diritto d'uso da parte dei fondatori;</p> <p>b) gestione scientifica, culturale e amministrativa degli istituti e dei servizi ad essa affidati;</p> <p>c) ideazione, progettazione e realizzazione di mostre o di altre manifestazioni culturali;</p>	<p>le finalità dello svolgimento delle attività di sostegno alla promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, delle attività culturali e dello spettacolo, delle attività di formazione superiore e di ricerca scientifica, della organizzazione di mostre, eventi ed iniziative di tipo culturale <b><u>(sia in Italia che all'estero, sia direttamente che tramite attività di promozione, consulenza e valorizzazione)</u></b>, del sostegno alla domanda culturale dei residenti dell'area metropolitana, anche per favorirne la coesione sociale, della agevolazione della produzione culturale innovativa, dello sviluppo del turismo culturale sostenibile, e della definizione delle strategie operative necessarie per il raggiungimento di tali finalità, mediante la gestione dei beni ad essa assegnati o comunque da essa ricevuti, di strutture fisse stabilmente aperte al pubblico, degli istituti e dei servizi museali e culturali ad essa, a qualsiasi titolo, affidati.</p> <p><b>Articolo 5 – Attività</b>  <u>La Fondazione, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 4, svolge le seguenti attività:</u></p> <p><b><u>a) gestione e valorizzazione del Palazzo Strozzi, nel rispetto delle destinazioni d'uso di tale immobile e degli indirizzi del Comune, Fondatore e Sostenitore Istituzionale nonché concessionario del suddetto Palazzo Strozzi concesso in uso alla Fondazione; a ciò si aggiunge la</u></b> gestione e manutenzione ordinaria dei beni mobili e immobili funzionali all'esercizio dei servizi previsti dalle sue attività, affidati o conferiti in diritto d'uso da parte dei fondatori <b><u>e dei Sostenitori;</u></b></p> <p>b) gestione scientifica, culturale e amministrativa degli istituti e dei servizi ad essa affidati, <b><u>anche in relazione alle attività di cui al punto a);</u></b></p> <p>c) ideazione, progettazione e realizzazione di mostre o di altre manifestazioni culturali <b><u>nel Palazzo Strozzi, anche in relazione alle attività di cui al punto a);</u></b></p>
--	---

<p>d) organizzazione di studi, ricerche, iniziative scientifiche, azioni didattiche e divulgative, indagini di mercato, analisi di gradimento dell'utenza;</p> <p>e) promozione e commercializzazione delle mostre e delle altre iniziative culturali nonché dei prodotti a queste collegate, fra cui anche attività di tipo editoriale in connessione con le manifestazioni organizzate;</p> <p>f) organizzazione e gestione di iniziative atte in vari modi a valorizzare il patrimonio storico, artistico, scientifico e tecnologico locale, comprese attività di tipo didattico, turistico;</p> <p>g) erogazione di servizi, collaborazioni scientifiche, e consulenze;</p> <p>h) gestione di servizi di assistenza e ospitalità per il pubblico;</p> <p>i) attivazione di ogni possibile strumento che le permetta di accedere a sovvenzioni e contributi di enti pubblici o privati.</p> <p>La Fondazione potrà altresì compiere qualsiasi operazione commerciale o finanziaria, mobiliare o immobiliare, ed ogni altra utile <b>ed opportuna</b> al raggiungimento degli scopi istituzionali.</p> <p>Essa potrà inoltre, osservate le norme statutarie <del>dei fondatori istituzionali</del>, assumere interessenze e/o partecipazioni dirette o indirette o acquisire quote di azioni o di obbligazioni in altre società od imprese operanti nello stesso ambito di competenza della fondazione, avente finalità analoghe o complementari alle proprie.</p> <p>Per il raggiungimento dei propri scopi statuari la Fondazione può, tra l'altro:</p> <p>a) partecipare ad enti (associazioni, fondazioni, ecc.), la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli scopi statuari; la</p>	<p>d) organizzazione di studi, ricerche, iniziative scientifiche, azioni didattiche e divulgative, indagini di mercato, analisi di gradimento dell'utenza, <b><u>anche in relazione alle attività di cui al punto a)</u></b>;</p> <p>e) promozione e commercializzazione delle mostre e delle altre iniziative culturali nonché dei prodotti a queste collegate, fra cui anche attività di tipo editoriale in connessione con le manifestazioni organizzate <b><u>nel Palazzo Strozzi, anche in relazione alle attività di cui al punto a)</u></b>;</p> <p>f) organizzazione e gestione di iniziative atte in vari modi a valorizzare il patrimonio storico, artistico, scientifico e tecnologico locale <b><u>e regionale</u></b>, comprese attività di tipo didattico, turistico;</p> <p>g) erogazione di servizi, collaborazioni scientifiche, e consulenze;</p> <p>h) gestione di servizi di assistenza e ospitalità per il pubblico;</p> <p>i) attivazione di ogni possibile strumento che le permetta di accedere a sovvenzioni e contributi di enti pubblici o privati.</p> <p>La Fondazione potrà altresì compiere qualsiasi operazione commerciale o finanziaria, mobiliare o immobiliare, ed ogni altra utile e <b><u>secondaria rispetto</u></b> al raggiungimento degli scopi istituzionali, <b><u>che possa contribuire alla valorizzazione della Fondazione ed all'implementazione degli interventi di sostegno anche economico, onde supportare sempre più le attività della stessa.</u></b></p> <p>Essa potrà inoltre, osservate le norme statutarie, assumere interessenze e/o partecipazioni dirette o indirette o acquisire quote di azioni o di obbligazioni in altre società od imprese operanti nello stesso ambito di competenza della fondazione, avente finalità analoghe o complementari alle proprie.</p> <p><b><u>In questo contesto</u></b>, per il raggiungimento dei propri scopi statuari la Fondazione può, tra l'altro, <b><u>svolgere le seguenti ulteriori attività, che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra ed utili al perseguimento delle proprie finalità:</u></b></p> <p>a) <b><u>promuovere, costituire o</u></b> partecipare ad enti (associazioni, fondazioni, ecc.), <b><u>sia in Italia che all'estero</u></b>, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli scopi</p>
---	---

<p>Fondazione può, ove ritenuto necessario od opportuno, partecipare direttamente, anche in veste di fondatore, o concorrere alla costituzione di detti enti;</p> <p>b) partecipare ovvero costituire società di capitali o consorzi che svolgano in via strumentale e/o accessoria attività dirette al perseguimento degli scopi statuari;</p> <p>c) stipulare ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle attività deliberate, tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'assunzione di prestiti o mutui, a breve e a lungo termine, l'acquisto o la locazione, anche finanziaria, di immobili strumentali, la stipula di convenzioni di qualsiasi tipo anche da trascrivere in pubblici registri sia con enti pubblici che con soggetti privati, nonché qualsiasi altra attività o negozio che si rendesse opportuno o utile per il raggiungimento degli scopi statuari;</p> <p>d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrica a qualsiasi titolo;</p> <p>e) stipulare accordi o convenzioni con terzi per l'affidamento di parte delle attività statutariamente previste;</p> <p>f) assumere prestiti dai <del>fondatori e dai partecipanti</del> per il finanziamento delle proprie attività, nei limiti delle normative vigenti e senza che ciò possa comportare raccolta di fondi presso il pubblico; i fondi raccolti, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sono infruttiferi e vengono iscritti come debiti nel passivo dello Stato Patrimoniale;</p> <p>g) svolgere ogni altra attività idonea o comunque necessaria o utile per il conseguimento degli scopi statuari.</p> <p><b>Articolo 5 – Patrimonio e gestione</b>  Il patrimonio della Fondazione è costituito:</p> <p>a) dal fondo di dotazione iniziale <del>e dai successivi conferimenti effettuati a tale titolo</del>;</p> <p>b) da eventuali avanzi di gestione destinati a patrimonio;</p> <p>c) dai fondi di riserva comunque costituiti;</p> <p>d) da eventuali erogazioni, elargizioni,</p>	<p>statuari; la Fondazione può, ove ritenuto necessario od opportuno, partecipare direttamente, anche in veste di fondatore, o concorrere alla costituzione <u>ed alla amministrazione</u> di detti enti;</p> <p>b) partecipare ovvero costituire società di capitali o consorzi che svolgano in via strumentale e/o accessoria attività dirette al perseguimento degli scopi statuari;</p> <p>c) stipulare ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle attività deliberate, tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'assunzione di prestiti o mutui, a breve e a lungo termine, l'acquisto o la locazione, anche finanziaria, di immobili strumentali, la stipula di convenzioni di qualsiasi tipo anche da trascrivere in pubblici registri sia con enti pubblici che con soggetti privati, nonché qualsiasi altra attività o negozio che si rendesse opportuno o utile per il raggiungimento degli scopi statuari;</p> <p>d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrica a qualsiasi titolo;</p> <p>e) stipulare accordi o convenzioni con terzi per l'affidamento di parte delle attività statutariamente previste;</p> <p>f) assumere prestiti dai <u>Sostenitori e dai componenti del Comitato dei Partners di Palazzo Strozzi</u> per il finanziamento delle proprie attività, nei limiti delle normative vigenti e senza che ciò possa comportare raccolta di fondi presso il pubblico; i fondi raccolti, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sono infruttiferi e vengono iscritti come debiti nel passivo dello Stato Patrimoniale;</p> <p>g) svolgere ogni altra attività idonea o comunque necessaria o utile per il conseguimento degli scopi statuari.</p> <p><b>Articolo 6 – Patrimonio e gestione</b>  Il patrimonio della Fondazione è costituito:</p> <p>a) dal fondo di dotazione iniziale;</p> <p>b) <u>dagli eventuali successivi conferimenti effettuati a tale titolo</u> e da eventuali avanzi di gestione destinati a patrimonio;</p> <p>c) dai fondi di riserva comunque costituiti;</p> <p>d) da eventuali erogazioni, elargizioni,</p>
---	--

<p>sovvenzioni e altre liberalità, donazioni, legati, eredità e lasciti da parte di terzi che ne condividano le finalità, destinati espressamente a patrimonio e come tali iscritti in apposita riserva;</p> <p>e) da eventuali contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali, da altri enti pubblici e privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio.</p> <p>Il patrimonio della Fondazione è indivisibile tra i fondatori <del>istituzionali, i fondatori e i partecipanti sostenitori e non</del>; in caso di cessazione del rapporto dovuto a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale. In caso di scioglimento della Fondazione si procede ai sensi dell'art. 18.</p> <p>Le entrate della Fondazione che formano il fondo di gestione sono costituite:</p> <p>a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio di cui al presente articolo;</p> <p>b) dai contributi ordinari stabiliti dai <del>fondatori</del> in funzione degli impegni assunti <del>in sede di costituzione della Fondazione, di rinnovo del Consiglio di Amministrazione o di ammissione alla Fondazione e per i partecipanti</del> nelle misure stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione;</p> <p>c) dai contributi straordinari versati dai <del>fondatori e dai partecipanti</del>;</p> <p>d) dai ricavi e introiti derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse della Fondazione;</p> <p>e) da ogni altra entrata che pervenga, a qualsiasi titolo, alla Fondazione.</p> <p>Le rendite e le risorse saranno impiegate per il funzionamento, lo sviluppo delle attività e il</p>	<p>sovvenzioni e altre liberalità, donazioni, legati, eredità e lasciti da parte di terzi che ne condividano le finalità, destinati espressamente a patrimonio e come tali iscritti in apposita riserva;</p> <p>e) da eventuali contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali, da altri enti pubblici e privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;</p> <p>Il patrimonio della Fondazione è indivisibile tra i fondatori <u>ed i Sostenitori, compresi i componenti del Comitato dei Partners di Palazzo Strozzi</u>; in caso di cessazione del rapporto dovuto a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale. In caso di scioglimento della Fondazione si procede ai sensi dell'art. 19.</p> <p><u>Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato solo per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 4 del presente Statuto.</u></p> <p>Le entrate della Fondazione che formano il fondo di gestione sono costituite:</p> <p>a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio di cui al presente articolo;</p> <p>b) dai contributi ordinari stabiliti dai <u>Sostenitori</u> in funzione degli impegni assunti <u>nei confronti della Fondazione</u> e per i <u>componenti del Comitato dei Partners di Palazzo Strozzi</u> nelle misure stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione;</p> <p>c) dai contributi straordinari versati dai <u>Sostenitori, compresi i componenti del Comitato dei Partners di Palazzo Strozzi</u>;</p> <p><u>d) dalle altre entrate della Fondazione, sia derivanti da accordi e/o convenzioni con soggetti pubblici e privati sia da rapporti di sponsorizzazione sia di altra natura;</u></p> <p>e) dai ricavi e introiti derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse della Fondazione;</p> <p>f) da ogni altra entrata che pervenga, a qualsiasi titolo, alla Fondazione.</p> <p>Le rendite e le risorse saranno impiegate per il funzionamento, lo sviluppo delle attività e il</p>
--	---

<p>perseguimento delle finalità della Fondazione.</p> <p><b>Articolo 6 – Bilancio preventivo e consuntivo</b>  L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.  Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso.  Nella redazione del bilancio si applicano i principi di prudenza, di sana amministrazione e del rispetto dell'integrità patrimoniale della Fondazione, adottando per il conto consuntivo gli schemi di rappresentazione previsti da norme imperative o raccomandati dalla dottrina contabile per gli enti senza fine di lucro.  In ogni caso gli Organi della Fondazione, ognuno per le rispettive competenze, possono assumere obbligazioni esclusivamente nei limiti del bilancio approvato.  Il bilancio annuale consuntivo di esercizio viene certificato da una società di revisione nominata dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'art. 12 che segue.</p> <p><del><b>Articolo 7 – Partecipanti Sostenitori, Partecipanti e Partecipanti Istituzionali.</b></del>  <del><b>La Fondazione Palazzo Strozzi riconosce tre diverse qualifiche di partecipanti:</b></del>  <del>– Partecipanti;</del>  <del>– Partecipanti Sostenitori;</del>  <del>– Partecipanti Istituzionali.</del>  <del><b>Assumono la qualifica di Partecipanti e di Partecipanti Sostenitori alla Fondazione, previo gradimento ai sensi dell'art. 8, i soggetti che, condividendone le finalità, contribuiscano alla realizzazione dei suoi scopi mediante versamenti in denaro</b></del></p>	<p>perseguimento delle finalità della Fondazione.  <u><b>E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Sostenitori, compresi i componenti del Comitato dei Partners di Palazzo Strozzi, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.</b></u></p> <p><b>Articolo 7 – Bilancio preventivo e consuntivo</b>  L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.  Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso.  Nella redazione del bilancio si applicano i principi di prudenza, di sana amministrazione e del rispetto dell'integrità patrimoniale della Fondazione, adottando per il conto consuntivo gli schemi di rappresentazione previsti da norme imperative o raccomandati dalla dottrina contabile per gli enti senza fine di lucro.  In ogni caso gli Organi della Fondazione, ognuno per le rispettive competenze, possono assumere obbligazioni esclusivamente nei limiti del bilancio approvato.  Il bilancio annuale consuntivo di esercizio viene certificato da una società di revisione nominata dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'art. 12 che segue.</p> <p><b>Articolo 8 – Comitato dei Partners di Palazzo Strozzi</b>  <u><b>La Fondazione riconosce il Comitato dei Partners di Palazzo Strozzi.</b></u>  <u><b>Il Comitato dei Partners di Palazzo Strozzi esprime tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che, condividendone le finalità, contribuiscano alla realizzazione degli scopi della Fondazione mediante versamenti in denaro annuali o pluriennali, attività o beni materiali o immateriali, nella misura previamente stabilita dal Consiglio di Amministrazione che e siano come tali</b></u></p>
---	---

~~annuali o pluriennali, attività o beni materiali o immateriali, in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.~~

~~Assumono la qualifica di Partecipanti Istituzionali quelle istituzioni pubbliche che ne facciano formale richiesta e che, a giudizio del consiglio di amministrazione, rivestano un ruolo tale (sia sul territorio toscano che su quello nazionale) da consentire alla Fondazione lo sviluppo di sinergie utili. Ai Partecipanti Istituzionali non è richiesta alcuna contribuzione in denaro quale requisito per il mantenimento di tale ruolo.~~

~~La Provincia di Firenze, già fondatore di questa fondazione, è iscritta di diritto nella lista dei Partecipanti Istituzionali ed è indicata al primo posto di tale lista.~~

~~I nominativi dei partecipanti sostenitori e non, sono iscritti in appositi elenchi tenuti dalla Fondazione, nei quali sono riportati la data d'ammissione, i versamenti delle quote annuali e la data di cessazione o di revoca della partecipazione.~~

~~Articolo 8 — Ammissione, rinuncia e decadenza dei partecipanti~~

~~L'ammissione dei Partecipanti, per ciascuna delle tre categorie di cui all'articolo precedente, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a proprio insindacabile giudizio.~~

~~La qualità di partecipante, con riferimento alle tre anzidette categorie, si perde per rinuncia o per decadenza. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione per giustificati motivi e, comunque, in caso di mancato pagamento della quota prevista dagli articoli 5 e 9.~~

~~La rinuncia deve essere comunicata al Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata ed ha effetto dalla data del ricevimento.~~

~~In caso di rinuncia o di decadenza debbono comunque essere versate le quote annuali o pluriennali dovute ai sensi degli articoli 5 e 9.~~

~~Articolo 9 — Contribuzioni annuali dei partecipanti~~

accettati dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

I contributi annuali, ad eccezione di quelli versati in sede di costituzione della Fondazione o di nuova adesione, vengono corrisposti nel mese di febbraio, o comunque nel momento in cui ciò sia possibile in base alle procedure interne di ogni singolo Partner, dell'anno solare di riferimento.

Qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, può presentare domanda di ammissione al Comitato dei Partners di Palazzo Strozzi al Consiglio di Amministrazione, che delibera sulla medesima con proprio insindacabile giudizio.

I nominativi dei componenti sono iscritti in appositi elenchi tenuti dalla Fondazione, nei quali sono riportati la data d'ammissione, i versamenti delle quote annuali e la data di cessazione o di revoca della partecipazione.

I componenti che contribuiscano mediante versamenti in denaro annuali in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, fanno altresì parte del *Circle*. Il *Circle* rappresenta il tavolo tecnico di lavoro tramite cui opera il Comitato dei Partners di Palazzo Strozzi.

Possono anche far parte del *Circle* distinti soggetti che eroghino assieme complessivamente la suddetta somma annuale stabilita e individuino una persona fisica o giuridica che li rappresenti all'interno del *Circle*, anche diversa rispetto ad essi.

Fa altresì parte di diritto del *Circle* il Direttore Generale, il quale partecipa alle riunioni senza diritto di voto, coordinandone la discussione e le procedure di delibera.

Fa altresì parte di diritto del *Circle* il Presidente della Fondazione Palazzo Strozzi USA, il quale partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

La qualità di componente del Comitato dei Partners di Palazzo Strozzi si perde per rinuncia o per decadenza. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione per giustificati motivi e, comunque, in caso di mancato pagamento della quota prevista dal presente articolo.

La rinuncia deve essere comunicata al Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata ed ha effetto dalla

~~Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente in sede di redazione del bilancio preventivo le quote di contribuzione ordinarie dovute per il successivo esercizio da parte dei partecipanti sostenitori e dei partecipanti. I contributi annuali, ad eccezione di quelli versati in sede di costituzione della Fondazione o di nuova adesione, devono essere corrisposti entro il mese di febbraio dell'anno solare di riferimento.~~

data del ricevimento.

In caso di rinuncia o di decadenza debbono comunque essere versate le quote annuali dovute ai sensi del presente articolo.

Il Comitato dei Partners di Palazzo Strozzi si avvale di un Segretario, nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale con durata minima annuale ed anche con eventuale previsione di retribuzione (ottenendosi comunque la relativa provvista dai contributi dei Partners), il quale svolgerà le seguenti funzioni, riferendone allo stesso Direttore Generale:

a) convocare periodicamente le riunioni del Comitato e del *Circle* (autonomamente o anche su richiesta del Direttore Generale o dei componenti) e redigerne i verbali;

b) coordinare le relazioni tra i singoli componenti del Comitato;

c) Rappresentare al Direttore Generale le strategie e le proposte del *Circle* per la promozione a livello nazionale e internazionale delle attività della Fondazione Palazzo Strozzi.

Il *Circle* del Comitato dei Partners di Palazzo Strozzi si riunisce almeno una volta l'anno, ma con la richiesta di almeno due componenti può riunirsi liberamente e senza particolari formalità.

Il Comitato dei Partners di Palazzo Strozzi organizza invece almeno una volta all'anno una propria adunanza generale in cui riunire tutti i singoli componenti.

Il Comitato dei Partners di Palazzo Strozzi si doterà di un proprio regolamento interno volto a disciplinarne compiutamente la composizione, l'organizzazione e le finalità.

Articolo 9 – Funzioni e attività del Comitato dei Partners di Palazzo Strozzi

Il Comitato dei Partners di Palazzo Strozzi opera tramite il *Circle* e svolge la funzione di fornire rappresentanza ai partners privati di Palazzo Strozzi, i quali saranno periodicamente informati della pianificazione artistica e culturale delle attività della Fondazione, così come predisposte e approfondite dal Direttore Generale, e coinvolti nelle strategie dell'attività di raccolta fondi.

<p><b>Articolo 10 – Organi</b>  Organi della Fondazione sono:  - il Consiglio di Amministrazione;  - il Presidente del Consiglio di Amministrazione;</p>	<p><u>Il Circle del Comitato dei Partners di Palazzo Strozzi potrà svolgere le seguenti attività di supporto e consulenza al Direttore Generale e al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito ed entro i limiti delle linee indicative e dei principi e criteri dettati dal Consiglio stesso:</u></p> <p><u>a) partecipare al procedimento di nomina del Consiglio di Amministrazione, nominando il proprio rappresentante nell'ambito dell'Assemblea dei Sostenitori, cui fornire le relative indicazioni e i nominativi ai fini delle designazioni dei membri del Consiglio di Amministrazione;</u></p> <p><u>b) valorizzare il ruolo ed il posizionamento della Fondazione, sia a livello nazionale che anche internazionale, anche nel rapporto con i soggetti Sostenitori;</u></p> <p><u>c) supportare l'attività di sviluppo della raccolta fondi, sia a livello nazionale che anche internazionale;</u></p> <p><u>d) proporre potenziali donatori in base al network dei diversi partecipanti;</u></p> <p><u>e) supportare le azioni di fundraising a favore della Fondazione Palazzo Strozzi attraverso la creazione di eventi di rappresentanza e strategie di raccolta fondi nel rispetto delle linee fornite dal Consiglio di Amministrazione;</u></p> <p><u>f) rafforzare le relazioni con gli attuali sostenitori;</u></p> <p><u>g) prendere visione dei risultati finali della raccolta fondi e fornire eventuali input al Direttore Generale;</u></p> <p><u>h) supportare il lavoro della Fondazione Palazzo Strozzi USA;</u></p> <p><u>i) coadiuvare i progetti speciali di eventuali soggetti economici terzi.</u></p> <p><u>Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare un proprio membro interno per coordinare e relazionarsi con il Circle del Comitato dei Partners di Palazzo Strozzi, il quale potrà anche partecipare alla riunione del Comitato cui sia invitato.</u></p> <p><u>Le delibere del Circle vengono assunte a maggioranza dei propri componenti.</u></p> <p><b>Articolo 10 – Organi</b>  Organi della Fondazione sono:  - <u>l'Assemblea dei Sostenitori;</u>  - il Consiglio di Amministrazione;  - il Presidente del Consiglio di</p>
--	--

<p>- il Collegio dei Revisori Contabili;  - <del>il Consiglio di Indirizzo.</del>  <b>Sono uffici della Fondazione, ove istituiti, il direttore generale e la segreteria amministrativa.</b></p> <p>Le cariche sociali, ad eccezione della partecipazione al Collegio dei Revisori Contabili, non danno diritto a compenso; è tuttavia facoltà del Consiglio di Amministrazione stabilire un'indennità da corrispondere in misura fissa per ogni partecipazione alle riunioni.</p> <p>Ai componenti degli organi sociali spetta altresì il rimborso delle spese che gli stessi dovessero sopportare per l'espletamento degli incarichi affidati, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Resta inoltre salva la facoltà, per il Consiglio di Amministrazione, di stabilire compensi per particolari funzioni, come previsto dall'art. 12.</p> <p><b>Articolo 11 – Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è costituito da sette consiglieri, compreso il Presidente, da designarsi come segue:</p> <p>- <del>i Fondatori</del> Istituzionali designano <del>due consiglieri</del>, e precisamente <del>uno per ciascun fondatore</del>;</p> <p><del>— i Fondatori</del> Non Istituzionali <del>ed i Partecipanti Sostenitori</del> designano <del>quattro consiglieri in proporzione alla rilevanza delle contribuzioni direttamente o indirettamente dagli stessi rispettivamente apportate alla Fondazione, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.</del></p> <p>Le designazioni devono essere effettuate in assemblea.</p>	<p>Amministrazione;</p> <p>- il Collegio dei Revisori Contabili;  - <u>il Comitato Scientifico</u>;  - il <u>Comitato dei Partners di Palazzo Strozzi</u>;  - il <u>Direttore Generale</u>.</p> <p>Le cariche sociali, ad eccezione della partecipazione al Collegio dei Revisori Contabili, non danno diritto a compenso; è tuttavia facoltà del Consiglio di Amministrazione stabilire un'indennità da corrispondere in misura fissa per ogni partecipazione alle riunioni.</p> <p>Ai componenti degli organi sociali spetta altresì il rimborso delle spese che gli stessi dovessero sopportare per l'espletamento degli incarichi affidati, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Resta inoltre salva la facoltà, per il Consiglio di Amministrazione, di stabilire compensi per particolari funzioni, come previsto dall'art. 12.</p> <p><b>Articolo 11 – Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione</b>  <u>Il Consiglio di Amministrazione rappresenta l'organo di amministrazione della Fondazione, attraverso cui vengono assunte tutte le decisioni più importanti della stessa Fondazione.</u></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è costituito da sette consiglieri, compreso il Presidente, da designarsi come segue:</p> <p>- i <u>Sostenitori</u> Istituzionali designano <u>complessivamente tre consiglieri</u>, e precisamente <u>uno da parte del Comune di Firenze, uno da parte della Regione Toscana ed uno da parte della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze</u>;</p> <p>- i <u>Sostenitori</u> Non Istituzionali designano <u>complessivamente tre consiglieri</u>, e precisamente <u>uno da parte del Comitato dei Partners di Palazzo Strozzi, anche individuando persona esterna rispetto al suddetto Comitato, uno da parte di Intesa Sanpaolo s.p.a. ed uno da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.</u></p> <p>Le designazioni devono essere effettuate in <u>sede di Assemblea dei Sostenitori, al cui esito</u></p>
--	--

<p>I Consiglieri così nominati provvederanno alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione con delibera da assumersi all'unanimità. Qualora occorranò più riunioni per addivenire alla nomina, la presidenza sarà tempestivamente assunta dal Consigliere più anziano di età.</p> <p>I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili; il mandato del Consiglio di Amministrazione termina con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio cui si riferisce la nomina e nella stessa sede deve essere provveduto al rinnovo dell'organo amministrativo.</p> <p>Il membro del Consiglio di Amministrazione</p>	<p><b><u>saranno nominati tutti i Consiglieri. In caso di mancata designazione da parte del singolo Sostenitore provvederanno, decorso il termine di 45 giorni, gli altri Sostenitori con delibera assunta a maggioranza in sede di specifica Assemblea.</u></b></p> <p><b><u>Eventuali futuri ulteriori Sostenitori nomineranno i Consiglieri in base a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, con la conseguente necessaria modifica statutaria.</u></b></p> <p>I Consiglieri così nominati provvederanno alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, <b><u>che rappresenta il settimo consigliere terzo ed esterno rispetto ai Sostenitori Istituzionali e Non Istituzionali,</u></b> con delibera da assumersi all'unanimità, <b><u>su proposta del Comune di Firenze.</u></b> Qualora occorranò più riunioni per addivenire alla nomina, la Presidenza sarà tempestivamente assunta dal Consigliere più anziano di età.</p> <p><b><u>I Consiglieri potranno altresì nominare il Presidente onorario, privo di diritto di voto in Consiglio ma con funzioni eventuali (da stabilirsi sempre da parte del Consiglio) di natura relazionale e di supporto al Presidente per le relazioni con il territorio e con i soggetti terzi. La delibera di nomina dovrà essere assunta a maggioranza, individuando quali parametri per la nomina i meriti acquisiti nel tempo dalla persona sia a favore della Fondazione sia più in generale in materia di valorizzazione dell'arte e cultura sul territorio di riferimento.</u></b></p> <p><b><u>I Consiglieri potranno infine nominare, su proposta del Presidente, il proprio Segretario, avente funzioni amministrative e di predisposizione e tenuta dei verbali, di coordinamento dei vari Consiglieri tra di loro e con gli altri Organi e soggetti della Fondazione.</u></b></p> <p>I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili; il mandato del Consiglio di Amministrazione termina con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio cui si riferisce la nomina e nella stessa sede deve essere provveduto al rinnovo dell'organo amministrativo.</p> <p>Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a</p>
---	---

<p>che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il soggetto o l'organo che lo aveva designato deve provvedere entro <b>30</b> giorni alla nuova designazione di un altro Consigliere <del>nel rispetto delle procedure previste nel regolamento.</del></p> <p>Gli Amministratori così nominati restano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli Amministratori da essi sostituiti. Qualora per qualsiasi causa, cessi dalla carica la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio di Amministrazione si riterrà decaduto; i Consiglieri rimasti in carica o l'intero Consiglio in caso di cessazione totalitaria, eserciteranno l'ordinaria gestione ed espleteranno le procedure per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione secondo le norme del presente statuto.</p> <p>Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati e l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione. L'esclusione viene deliberata a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>In caso di inadempienze di minore gravità o su richiesta dell'interessato i consiglieri possono essere sospesi dalla carica per un periodo non superiore a 90 giorni; i consiglieri sospesi non vengono computati per il calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi previsti nello Statuto.</p> <p><b>Articolo 12 - Poteri del Consiglio di Amministrazione</b></p> <p>Il Consiglio d'Amministrazione, cui spettano i poteri di indirizzo e programmazione di tutte le attività della Fondazione, determina, in conformità alle finalità statutarie, gli obiettivi e i programmi, verifica i risultati della gestione amministrativa, ed esercita tutti i poteri per l'ordinaria e per la straordinaria amministrazione della Fondazione.</p> <p>In particolare provvede:</p>	<p>tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il soggetto o l'organo che lo aveva designato deve provvedere entro <b>45</b> giorni alla nuova designazione di un altro <u>Consigliere.</u></p> <p>Gli Amministratori così nominati restano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli Amministratori da essi sostituiti. Qualora per qualsiasi causa, cessi dalla carica la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio di Amministrazione si riterrà decaduto; i Consiglieri rimasti in carica o l'intero Consiglio in caso di cessazione totalitaria, eserciteranno l'ordinaria gestione ed espleteranno le procedure per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione secondo le norme del presente statuto.</p> <p>Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati e l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione. L'esclusione viene deliberata a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>In caso di inadempienze di minore gravità o su richiesta dell'interessato i consiglieri possono essere sospesi dalla carica per un periodo non superiore a 90 giorni; i consiglieri sospesi non vengono computati per il calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi previsti nello Statuto.</p> <p><b>Articolo 12 - Poteri del Consiglio di Amministrazione</b></p> <p>Il Consiglio d'Amministrazione, cui spettano <u>tutti</u> i poteri di indirizzo <u>ed amministrazione nonché di</u> programmazione di tutte le attività della Fondazione, determina, in conformità alle finalità statutarie, gli obiettivi e i programmi, verifica i risultati della gestione amministrativa, ed esercita tutti i poteri per l'ordinaria e per la straordinaria amministrazione della Fondazione.</p> <p>In particolare provvede:</p>
---	--

<p>a) alla nomina del presidente ed alla <del>eventuale nomina del vice presidente</del>. La prima seduta del Consiglio di Amministrazione è convocata e presieduta dal consigliere anagraficamente più anziano.</p> <p><del>b) alla nomina, ai sensi del successivo articolo 16, dei componenti del Collegio dei Revisori, e alla indicazione del relativo presidente;</del></p> <p>c) all'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e della relazione annuale sull'attività svolta;</p> <p>d) alla approvazione, entro 90 giorni dal suo insediamento, di un documento programmatico finanziario triennale contenente le linee strategiche e le priorità d'azione della Fondazione;</p> <p>e) alla approvazione, alle medesime scadenze previste per il bilancio di previsione, di un documento programmatico annuale relativo alla attività da svolgersi nell'esercizio successivo;</p> <p>f) all'accettazione di nuovi partecipanti sostenitori e non;</p> <p>g) alla determinazione delle quote annuali dovute dai partecipanti sostenitori e non;</p> <p>h) alla nomina dei componenti del Consiglio di Indirizzo;</p> <p>i) alla nomina dei rappresentanti della Fondazione in altri enti, organismi o istituzioni;</p> <p>j) alle convenzioni con gli enti pubblici competenti, nonché con soggetti privati, che si rendano opportune per il raggiungimento degli scopi statutari;</p> <p>k) all'istituzione dell'ufficio e alla nomina del Direttore Generale della Fondazione, <del>determinandone compiti, poteri, durata, inquadramento, compensi;</del></p> <p>l) alla nomina e revoca dei direttori e dei dirigenti degli istituti e dei servizi che fanno capo alla Fondazione, determinandone le relative attribuzioni e mansioni, e i relativi compensi;</p> <p>m) all'assunzione di dipendenti e ad ogni decisione relativa al loro stato giuridico ed economico;</p> <p>n) all'acquisto o alla vendita di beni,</p>	<p>a) alla nomina del Presidente ed <b><u>alla nomina dell'eventuale Presidente onorario</u></b>. La prima seduta del Consiglio di Amministrazione è convocata e presieduta dal consigliere anagraficamente più anziano;</p> <p><b><u>b)</u></b> all'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e della relazione annuale sull'attività svolta;</p> <p><b><u>c)</u></b> alla approvazione, entro 90 giorni dal suo insediamento, di un documento programmatico finanziario triennale contenente le linee strategiche e le priorità d'azione della Fondazione; <b><u>nonché alla approvazione delle strategie e pianificazione artistica e culturale pluriennale delle attività della Fondazione in base alle proposte del Direttore Generale;</u></b></p> <p><b><u>d)</u></b> alla approvazione, alle medesime scadenze previste per il bilancio di previsione, di un documento programmatico annuale relativo alla attività da svolgersi nell'esercizio successivo;</p> <p><b><u>e)</u></b> all'accettazione di <b><u>nuovi Sostenitori e di nuovi componenti del Comitato dei Partners di Palazzo Strozzi;</u></b></p> <p><b><u>f)</u></b> alla determinazione delle quote minime annuali dovute dai <b><u>componenti del Comitato dei Partners di Palazzo Strozzi;</u></b></p> <p><b><u>g)</u></b> alla nomina dei componenti del <b><u>Comitato Scientifico in base alle proposte del Direttore Generale;</u></b></p> <p><b><u>h)</u></b> alla nomina dei rappresentanti della Fondazione in altri enti, organismi o istituzioni;</p> <p><b><u>i)</u></b> alle convenzioni con gli enti pubblici competenti, nonché con soggetti privati, che si rendano opportune per il raggiungimento degli scopi statutari;</p> <p><b><u>j)</u></b> all'istituzione dell'ufficio e alla nomina del Direttore Generale della Fondazione;</p> <p><b><u>k)</u></b> alla nomina e revoca dei direttori e dei dirigenti degli istituti e dei servizi che fanno capo alla Fondazione, determinandone le relative attribuzioni e mansioni, e i relativi compensi;</p> <p><b><u>l)</u></b> all'assunzione di dipendenti e ad ogni decisione relativa al loro stato giuridico ed economico;</p> <p><b><u>m)</u></b> all'acquisto o alla vendita di beni,</p>
--	--

<p>all'accettazione di donazioni, e ad ogni altra operazione finanziaria di competenza della Fondazione;</p> <p>o) alla promozione di liti attive e alla resistenza in liti passive;</p> <p>p) al conferimento di incarichi professionali;</p> <p>q) alla nomina di procuratori;</p> <p>r) alla eventuale approvazione di un proprio regolamento interno;</p> <p>s) alla definizione e approvazione <del>del regolamento di cui all'articolo 11 che precede;</del></p> <p>t) alla composizione, alla nomina, alla definizione del meccanismo di funzionamento, alla durata ed alla revoca di commissioni tecniche e scientifiche, finalizzate alla realizzazione di singoli progetti o iniziative, nonché alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai loro componenti;</p> <p>u) all'attribuzione di deleghe a singoli componenti del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>v) alle modifiche statutarie;</p> <p>w) alla nomina di un segretario;</p> <p>x) alla nomina della società di revisione ed alla determinazione del relativo compenso.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle materie previste alle lettere a), b), c), d), e), f), u), v) del presente articolo, per le quali, a pena di inefficacia, è necessario il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri in carica.</p> <p><b>Articolo 13 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, ovvero in sua assenza od impedimento dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente procede inoltre alla convocazione, quando essa sia richiesta da almeno tre consiglieri e comunque almeno ogni 180 giorni.</p> <p>La convocazione è disposta mediante lettera, fax o e-mail, spedita ai consiglieri almeno</p>	<p>all'accettazione di donazioni, e ad ogni altra operazione finanziaria di competenza della Fondazione;</p> <p><u>n</u>) alla promozione di liti attive e alla resistenza in liti passive;</p> <p><u>o</u>) al conferimento di incarichi professionali;</p> <p><u>p</u>) alla nomina di procuratori;</p> <p><u>q</u>) alla eventuale approvazione di un proprio regolamento interno;</p> <p><u>r</u>) alla definizione <b><u>ed approvazione di eventuali Regolamenti;</u></b></p> <p><u>s</u>) alla composizione, alla nomina, alla definizione del meccanismo di funzionamento, alla durata ed alla revoca di commissioni tecniche e scientifiche, finalizzate alla realizzazione di singoli progetti o iniziative, nonché alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai loro componenti;</p> <p><u>t</u>) all'attribuzione di deleghe a singoli componenti del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>u) alle modifiche statutarie;</p> <p><u>v</u>) alla nomina di un segretario, <b><u>con durata coincidente con quella del Consiglio di Amministrazione;</u></b></p> <p><u>w</u>) alla nomina della società di revisione ed alla determinazione del relativo compenso;</p> <p><b><u>x) alla informativa diretta all'Assemblea dei Sostenitori, con cadenza annuale, degli elenchi recanti tutti i componenti del Comitato dei Partners di Palazzo Strozzi.</u></b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle materie previste alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), <u>j</u>), <u>r</u>), <u>s</u>), u), v) del presente articolo, per le quali, a pena di inefficacia, è necessario il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri in carica.</p> <p><b>Articolo 13 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, ovvero in sua assenza od impedimento dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente procede inoltre alla convocazione, quando essa sia richiesta da almeno tre consiglieri e comunque almeno ogni 180 giorni.</p> <p>La convocazione è disposta mediante lettera, fax o e-mail, spedita ai consiglieri almeno cinque</p>
---	--

<p>cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma, fax o e-mail spedito almeno un giorno prima.</p> <p>La comunicazione di convocazione deve riportare la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno, nonché il materiale di corredo per una migliore comprensione degli argomenti trattati.</p> <p>Le deliberazioni sono validamente assunte anche mediante sistemi di collegamento audiovisivo, con le maggioranze di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 che precede.</p> <p>In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente ovvero in mancanza di chi presiede l'adunanza.</p> <p>Il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, redatto dal segretario su apposito libro, è sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente.</p> <p>Ai fini della validità delle riunioni del Consiglio tenute mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo è necessario che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere e trasmettere tutta la inerente documentazione, nonché di deliberare con contestualità. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.</p> <p><b>Articolo 14 – Presidente del Consiglio di Amministrazione</b></p> <p>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione, ne ha la rappresentanza legale, provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione, di cui presiede le relative adunanze.</p> <p><del>Fatto salvo quanto previsto con riguardo alla rappresentanza legale, in caso di assenza o di impedimento è sostituito, nella presidenza del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nel caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione.</del></p>	<p>giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma, fax o e-mail spedito almeno un giorno prima.</p> <p>La comunicazione di convocazione deve riportare la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno, nonché il materiale di corredo per una migliore comprensione degli argomenti trattati.</p> <p>Le deliberazioni sono validamente assunte anche mediante sistemi di collegamento audiovisivo, con le maggioranze di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 che precede.</p> <p>In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente ovvero in mancanza di chi presiede l'adunanza.</p> <p>Il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, redatto dal segretario su apposito libro, è sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente.</p> <p>Ai fini della validità delle riunioni del Consiglio tenute mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo è necessario che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere e trasmettere tutta la inerente documentazione, nonché di deliberare con contestualità. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.</p> <p><b>Articolo 14 – Presidente del Consiglio di Amministrazione</b></p> <p>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione, ne ha la rappresentanza legale, provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione, di cui presiede le relative adunanze.</p> <p><u><b>In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni saranno provvisoriamente assunte dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione, fino alla nomina del nuovo Presidente.</b></u></p>
---	---

<p>A tal fine, l'anzianità si determina riconoscendo come componente più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente dell'organo e, in caso di nomina contemporanea, colui che sia più anziano di età.</p> <p><b>Articolo 15 - L'Assemblea dei <del>Fondatori e dei partecipanti</del></b></p> <p>L'Assemblea è costituita dai <del>fondatori (istituzionali e non) e dai partecipanti (istituzionali, sostenitori e non)</del> e si riunisce almeno una volta all'anno o ogni qualvolta il Presidente della Fondazione decida di convocarla. I partecipanti <del>(sostenitori e non)</del> possono intervenire con diritto di voto <del>solo se in regola con il versamento delle quote di contribuzione al fondo di gestione dell'esercizio in corso.</del></p> <p><del>I partecipanti istituzionali non hanno diritto di voto.</del></p> <p>In tale sede, con le modalità previste dal regolamento di cui <del>all'11</del>, vengono effettuate le designazioni dei membri del Consiglio di Amministrazione espressione dei fondatori non istituzionali e dei partecipanti.</p> <p>L'Assemblea, con i quorum deliberativi previsti dal codice civile per il caso di modifiche statutarie, formula un parere obbligatorio, ma non vincolante, sulle modifiche statutarie, sull'approvazione del bilancio consuntivo, sulla delibera di scioglimento della Fondazione e su tutte le materie che il Consiglio di Amministrazione reputi opportuno sottoporre alla sua attenzione.</p> <p>L'Assemblea è convocata e presieduta senza diritto di voto dal Presidente della Fondazione o in caso di suo impedimento, <del>dal Vice Presidente</del> dal Consigliere di amministrazione più anziano di età e delibera a maggioranza dei voti.</p> <p>Le modalità di costituzione, di votazione e di</p>	<p>A tal fine, l'anzianità si determina riconoscendo come componente più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente dell'organo e, in caso di nomina contemporanea, colui che sia più anziano di età.</p> <p><b>Articolo 15 - L'Assemblea dei <u>Sostenitori</u></b></p> <p>L'Assemblea è costituita dai <u>Sostenitori, Istituzionali e Non Istituzionali, ivi compreso un soggetto designato dal Comitato dei Partners di Palazzo Strozzi</u>, e si riunisce almeno una volta all'anno o ogni qualvolta il Presidente della Fondazione decida di convocarla, <u>anche su richiesta di uno dei Sostenitori</u>. I partecipanti, <u>ossia i Sostenitori</u>, possono intervenire con diritto di voto <u>in capo a ciascun soggetto.</u></p> <p><u>Fanno altresì parte dell'Assemblea i Fondatori ancora esistenti.</u></p> <p>In tale sede, con le modalità previste dal regolamento di cui all'art. <u>12 punto r)</u>, vengono effettuate le designazioni <u>e si provvede poi alla nomina</u> dei membri del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>L'Assemblea, con i quorum deliberativi previsti dal codice civile per il caso di modifiche statutarie, <u>nomina il Collegio dei Revisori nei termini di cui all'art. 17, formula un parere obbligatorio e vincolante sulla accettazione di nuovi Sostenitori, ed</u> un parere obbligatorio ma non vincolante, sulle modifiche statutarie, sull'approvazione del bilancio consuntivo, <u>sul documento programmatico finanziario triennale e sulle strategie e pianificazione artistica e culturale pluriennale di cui all'art. 12 secondo comma c), sull'accettazione di nuovi componenti del Comitato dei Partners di Palazzo Strozzi</u>, sulla delibera di scioglimento della Fondazione e su tutte le materie che il Consiglio di Amministrazione reputi opportuno sottoporre alla sua attenzione.</p> <p>L'Assemblea è convocata e presieduta senza diritto di voto dal Presidente della Fondazione o, in caso di suo impedimento, dal Consigliere di amministrazione più anziano di età e delibera a maggioranza dei voti.</p> <p>Le modalità di costituzione, di votazione e di</p>
--	---

<p>tenuta dei registri delle deliberazioni dell'Assemblea sono disciplinate da un apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.</p> <p><b>Articolo 16 – Il Collegio dei Revisori</b>          Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre componenti effettivi e di tre supplenti, nominati dal <del>Consiglio di Amministrazione</del>,</p>	<p>tenuta dei registri delle deliberazioni dell'Assemblea sono disciplinate da un apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.</p> <p><b><u>L'organizzazione ed il funzionamento dell'Assemblea è compiutamente disciplinato da un Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.</u></b></p> <p><b><u>Articolo 16 – Direttore Generale</u></b>  <u>Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione con delibera assunta a maggioranza dei componenti.</u>  <u>Il Direttore Generale pone in essere le attività assegnategli dal Consiglio di Amministrazione e può altresì ricevere deleghe e procure. In particolare, egli svolge le seguenti funzioni, nei limiti ed in attuazione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><u>1. elaborare le strategie e la pianificazione artistica e culturale pluriennale relativa alle attività della Fondazione e la programmazione espositiva e culturale della stessa, da sottoporre alle valutazioni ed alle decisioni del Consiglio di Amministrazione;</u></li> <li><u>2. curare l'ordinaria gestione delle materie commerciali, operative, amministrative e fiscali, oltre l'attività corrente della Fondazione;</u></li> <li><u>3. sovrintendere al funzionamento degli uffici e ai rapporti con il personale dipendente stabilendone le mansioni e la collocazione predisponendo l'organigramma e il funzionigramma aziendale;</u></li> <li><u>4. nominare mandatari e procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti, nell'ambito dei poteri spettanti, sulla base e sempre nei limiti di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione;</u></li> <li><u>5. dare esecuzione alle delibere ed alle direttive del Consiglio di Amministrazione.</u></li> </ol> <p><u>Il Direttore Generale potrà altresì svolgere tutte le attività allo stesso delegate o comunque indicate dal Consiglio di Amministrazione.</u></p> <p><b>Articolo 17 – Il Collegio dei Revisori</b>          Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre componenti effettivi e di tre supplenti, nominati dall'<b>Assemblea dei Sostenitori</b>, nel</p>
---	--

<p>nel rispetto dei limiti di incompatibilità previsti dal Codice Civile per le società di capitali, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un componente ed un supplente vengono nominati dai <del>due consiglieri designati dai Fondatori</del> istituzionali;</li> <li>- un componente ed un supplente vengono nominati dai <del>quattro consiglieri designati dai Fondatori</del> non istituzionali <del>e dai partecipanti</del>;</li> <li>- il Presidente del Collegio dei Revisori ed un supplente dello stesso, vengono nominati all'unanimità dei votanti.</li> </ul> <p>Il Collegio resta in carica per tre anni e può essere rieletto; i componenti del Collegio, che devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, esercitano la vigilanza sulla gestione economica e finanziaria della Fondazione, riferendo in proposito al Consiglio di Amministrazione, e redigono annualmente una relazione sul bilancio preventivo e consuntivo ad uso del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Ai componenti del Collegio spetta, oltre al rimborso delle spese eventualmente occasionate dalla carica, un compenso determinato dal <del>Consiglio di Amministrazione</del> tenuto conto della natura di ente non di lucro della fondazione.</p> <p>I verbali del Collegio sono riportati in apposito libro tenuto dal Collegio stesso.</p> <p><b>Articolo 17 – Il Consiglio di Indirizzo</b>  Il <del>Consiglio di Indirizzo</del> è un organo consultivo, preposto a formulare orientamenti, fornire pareri e presentare proposte circa gli obiettivi, i programmi e le attività della Fondazione.</p> <p>Esso è nominato dal Consiglio di Amministrazione, ed è composto da <del>non più di sette</del> membri, scelti fra personalità di riconosciuto prestigio, comprovata esperienza e specifica competenza negli ambiti di attività della Fondazione.</p> <p><del>Il Consiglio di Indirizzo, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, nomina il presidente ed un coordinatore esecutivo fra i suoi membri.</del></p> <p>Il <del>Consiglio di Indirizzo</del> si riunisce, a seguito di convocazione <del>del suo presidente</del>, o su</p>	<p>rispetto dei limiti di incompatibilità previsti dal Codice Civile per le società di capitali, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un componente ed un supplente vengono nominati <u>a maggioranza dai Sostenitori</u> istituzionali;</li> <li>- un componente ed un supplente vengono nominati <u>a maggioranza dai Sostenitori</u> non istituzionali;</li> <li>- il Presidente del Collegio dei Revisori ed un supplente dello stesso, vengono nominati all'unanimità dei votanti, <u>su proposta del Comune di Firenze</u>.</li> </ul> <p>Il Collegio resta in carica per tre anni e può essere rieletto; i componenti del Collegio, che devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, esercitano la vigilanza sulla gestione economica e finanziaria della Fondazione, riferendo in proposito al Consiglio di Amministrazione, e redigono annualmente una relazione sul bilancio preventivo e consuntivo ad uso del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Ai componenti del Collegio spetta, oltre al rimborso delle spese eventualmente occasionate dalla carica, un compenso determinato dall'<u>Assemblea dei Sostenitori</u> tenuto conto della natura di ente non di lucro della fondazione.</p> <p>I verbali del Collegio sono riportati in apposito libro tenuto dal Collegio stesso.</p> <p><b>Articolo 18 – Il Comitato scientifico</b>  Il <u>Comitato scientifico</u> è un organo puramente consultivo, preposto <u>a coadiuvare il Direttore Generale nel</u> formulare orientamenti, fornire pareri e presentare proposte circa gli obiettivi, i programmi e le attività della Fondazione.</p> <p>Esso è nominato dal Consiglio di Amministrazione, <u>su proposta del Direttore Generale</u>, ed è composto da <u>un massimo di cinque</u> membri, fra personalità di riconosciuto prestigio <u>nazionale e internazionale</u>, comprovata esperienza e specifica competenza negli ambiti di attività della Fondazione.</p> <p>Il <u>Comitato scientifico</u> si riunisce, a seguito di convocazione <u>del Direttore Generale</u>, o su</p>
---	--

richiesta di almeno tre dei suoi componenti, almeno due volte l'anno, e ogni qualvolta venga ritenuto necessario dal presidente della Fondazione, o dal direttore generale, che partecipano di diritto, senza facoltà di voto, a tutte le adunanze ~~del Consiglio di Indirizzo.~~

~~Il Consiglio di Indirizzo delibera a maggioranza dei partecipanti alle adunanze; in caso di parità, prevale il voto del presidente.~~

I componenti del ~~Consiglio di Indirizzo~~ restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, e possono essere riconfermati.

~~Ai membri del Consiglio di Indirizzo spetta un gettone di presenza stabilito dal Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica.~~

#### **Disposizioni transitorie e finali.**

##### **Articolo 18 – Scioglimento e liquidazione**

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e stabilisce la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue, sentita, se del caso, l'Autorità di Vigilanza di cui all'art. 3 della Legge 23/12/96, n.662.

In ogni caso i beni acquistati dalla Fondazione e appartenenti alle categorie previste dal D. Lgs. 42/04, e dunque aventi valore artistico, culturale, documentario, ecc., saranno devolute ai Fondatori istituzionali, i quali dovranno obbligarsi a garantire la pubblica fruizione dei beni stessi.

I beni conferiti in uso dai Fondatori ritorneranno nella disponibilità degli originari conferenti.

##### **Articolo 19 – Norma di rinvio**

Per quanto non previsto nel presente statuto e nell'atto costitutivo, si applicano gli artt.14 ss. cod. civ. e le altre norme vigenti.

##### **Articolo 20 — Prima nomina organi statutari**

~~La prima nomina degli organi statutari sarà effettuata in sede di atto costitutivo, in deroga alle presenti disposizioni statutarie.~~

richiesta di almeno tre dei suoi componenti, almeno una volta l'anno, e ogni qualvolta venga ritenuto necessario dal Presidente della Fondazione, o dal Direttore Generale, che partecipano di diritto, senza facoltà di voto, a tutte le adunanze.

**Le riunioni del Comitato scientifico sono coordinate dal Direttore Generale e possono dar seguito a documenti scritti recanti pareri o indicazioni al Direttore Generale.**

I componenti del **Comitato scientifico** restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, e possono essere riconfermati.

#### **Disposizioni transitorie e finali.**

##### **Articolo 19 – Scioglimento e liquidazione**

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e stabilisce la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue, sentita, se del caso, l'Autorità di Vigilanza di cui all'art. 3 della Legge 23/12/96, n. 662.

In ogni caso i beni acquistati dalla Fondazione e appartenenti alle categorie previste dal **D.L.vo n. 42/2004**, e dunque aventi valore artistico, culturale, documentario, ecc., saranno devolute ai Fondatori **e/o Sostenitori** istituzionali, i quali dovranno obbligarsi a garantire la pubblica fruizione dei beni stessi, **ferma restando la disciplina vigente in materia.**

I beni conferiti in uso dai Fondatori e dai **Sostenitori** ritorneranno nella disponibilità degli originari conferenti.

##### **Articolo 20 – Norma di rinvio**

Per quanto non previsto nel presente statuto e nell'atto costitutivo, si applicano gli artt.14 ss. cod. civ. e le altre norme vigenti.

##### **Articolo 21 – Adempimenti in caso di modifiche statutarie;**

**Qualora siano in corso di approvazione modifiche statutarie relative alle modalità di nomina degli organi della Fondazione e il**

	<p><b>Consiglio di Amministrazione in carica risulti prossimo alla propria scadenza, si applicheranno le seguenti regole:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Il Consiglio di Amministrazione dovrà attendere l'approvazione delle nuove regole statutarie prima di avviare il procedimento di nomina del nuovo organo;</b></li> <li>- <b>Qualora tale attesa determini il superamento degli ordinari termini di durata del Consiglio di amministrazione, questo dovrà restare in carica per il tempo necessario all'approvazione delle nuove regole e a garantire gli adempimenti necessari al rinnovo del Consiglio secondo le nuove regole;</b></li> <li>- <b>Qualora il termine di cui sopra si protragga per oltre sei mesi dalla naturale decadenza del Consiglio di Amministrazione senza che le nuove regole statutarie siano approvate, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere ad avviare l'iter di rinnovo secondo le vigenti regole statutarie</b></li> </ul>
--	--